

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2948

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COSTAMAGNA

*Presentata il 10 novembre 1981*

### Istituzione dell'albo professionale dei traduttori e degli interpreti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla importanza che va sempre più assumendo nella vita moderna e nell'assetto attuale delle relazioni culturali, la professione di traduttore e di interprete non è il caso di soffermarsi a lungo. Lo sviluppo degli scambi sul piano culturale, scientifico e politico, l'intensificarsi delle relazioni tra gli Stati, la creazione degli organismi sopranazionali sempre più attivi, hanno creato condizioni di grande impulso alla utilizzazione delle attività di traduzione le quali si estendono ormai ai più svariati campi.

Ne deriva la necessità di rendere più tecnica e sicura la professione di traduttore e interprete. Basti pensare che su circa 16 mila libri pubblicati annualmente con una tiratura di 160 milioni di volumi, quelli tradotti sono quasi quattromila con una tiratura di oltre 30 milioni di volumi. Su sedici ore giornaliere di trasmissioni televisive, ben sei sono occupate da film, telefilm o cartoni animati acquistati, dal-

l'estero, per i quali l'intervento del traduttore è indispensabile.

In campo giuridico le traduzioni di testi stranieri riveste una importanza di primo grado per professori, magistrati, avvocati.

Al Ministero di grazia e giustizia fin dal 1905 fu istituito un ufficio per la traduzione di testi legislativi e di interi codici, caratterizzato da un'endemica mancanza di personale di ruolo, a causa della scarsa diffusione di questa specializzazione giuridico-linguistica. Di fronte ai più sviluppati paesi esteri ci troviamo ancora notevolmente arretrati tanto da dovere ricorrere a traduzioni francesi, fatte anche dal Ministero della giustizia francese, di testi giuridici di altri paesi. Un albo professionale dei traduttori può servire di valido aiuto, purché gli iscritti abbiano dimostrato le loro capacità professionali.

Nel campo del cinematografo l'azione del traduttore e dell'interprete è sempre più determinante. D'altra parte lo svi-

luppo di tecniche sempre più sofisticate, l'esigenza di utilizzare testi e relazioni di contenuto tecnico-scientifico, gli scambi di informazione nel corso di congressi e di riunioni internazionali, impongono la necessità di avere dei traduttori e interpreti professionalmente preparati.

Il problema della traduzione e dell'interpretariato è stato messo in evidenza nella « Raccomandazione sulla protezione giuridica dei traduttori e delle traduzioni e sui mezzi pratici per migliorare lo stato giuridico dei traduttori », formulata dall'UNESCO nel corso di una conferenza generale. In tale raccomandazione gli Stati membri sono stati invitati ad assicurare:

a) la creazione di organismi o associazioni professionali per la tutela dei loro diritti;

b) il riconoscimento dei diritti di autore sulle opere tradotte;

c) una remunerazione adeguata all'importanza dell'opera intellettuale prestata;

d) programmi di attività per la loro formazione professionale e mezzi di scambio di informazioni sulla tecnologia tecnica.

A favore di tale raccomandazione, la categoria non gode in Italia di particolari provvidenze, ma non è neppure riconosciuta come categoria professionale. In altri paesi esistono associazioni, riconosciute dalle leggi statali, le quali hanno il compito di tutelare sul piano giuridico, professionale ed economico la loro attività.

È necessario che in Italia si prendano opportune iniziative per rimediare a questo stato di fatto che pone in condizioni di netta inferiorità i traduttori-interpreti rispetto a quelli degli altri paesi ed in particolare della CEE. Molti uffici non sanno bene come regolarsi nell'assunzione.

La presente proposta di legge, intende dare un costruttivo contributo alla soluzione del problema proponendo, con il riconoscimento della professione di tradut-

tore-interprete, l'istituzione di un albo professionale che garantisca a questa categoria di professionisti qualificati un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico.

Per potere assicurare all'Albo professionale quell'importanza che incide anche sulla scelta dei traduttori e degli interpreti, occorre stabilire quali titoli di studio siano necessari per esercitare la loro professione che si diversifica secondo l'attività che svolgono. Così un traduttore di testi cinematografici dovrà avere dimostrato, davanti ad una commissione esaminatrice che rilascia i necessari diplomi, la propria competenza nel linguaggio del cinema-teatro e un traduttore di testi giuridici, di medicina, di architettura, la competenza nelle relative terminologie. Si tratta di un'attività che presuppone conoscenze specifiche nelle varie branche e quindi titoli di studio non inferiori al diploma di scuola media superiore, con esami scritti e orali svolti in istituti di traduzione e interpretariato seri e bene attrezzati, gli unici in grado di rilasciare attestazioni o certificati attendibili.

La proposta di legge è suddivisa in cinque titoli.

Nel titolo primo è prevista l'istituzione dell'ordine cui appartengono i traduttori e gli interpreti iscritti in tre distinti elenchi dell'albo: quello dei traduttori, quello degli interpreti di trattativa e quello degli interpreti di conferenza. Nel titolo II è prevista la istituzione dell'albo professionale e vengono fissate le norme che ne regolano l'iscrizione, la cancellazione, le modalità per l'accertamento della idoneità professionale e le norme per l'iscrizione nel registro dei praticanti. Il titolo III elenca le disposizioni disciplinari per gli iscritti mentre il titolo IV tratta la materia relativa ai reclami contro le delibere degli organi professionali. Il titolo V stabilisce le norme per la istituzione dei primi elenchi dell'albo nonché quelle per la costituzione del primo Consiglio dell'ordine.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

ORDINE DEI TRADUTTORI  
E DEGLI INTERPRETI

## ART. 1.

*(Consigli dell'ordine regionali  
o interregionali).*

È istituito l'ordine dei traduttori e degli interpreti. Ad esso appartengono i traduttori e gli interpreti.

Sono traduttori coloro che studiano il testo originale e lo traducono, consultando se necessario vocabolari od altra documentazione, in un'altra lingua assicurandosi che il senso e lo spirito dell'opera tradotta siano rispettati; curano che la fraseologia e la terminologia del testo originale siano tradotti con i corrispondenti termini.

Sono interpreti coloro che assicurano l'interpretazione dei discorsi nella lingua di altri partecipanti a riunioni, discussioni, trattative; curano di interpretare in modo esatto il senso e lo spirito dei vari interventi, e coloro che per la particolare specializzazione conseguita sono in grado di prestare la loro opera di interprete di consecutiva o di simultanea in conferenze o congressi internazionali.

Le funzioni inerenti alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate per ciascuna regione, o gruppo di regioni da determinarsi nel regolamento, da un Consiglio dell'ordine, secondo le norme della presente legge.

Gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

## ART. 2.

*(Diritti e doveri).*

Non possono esercitare la professione di traduttore ed interprete coloro che non

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono iscritti negli elenchi dell'albo, salvo i casi previsti dalla legge.

Gli iscritti all'albo sono tenuti al segreto professionale.

Il traduttore ha diritto a far citare sull'opera il proprio nome e ad opporsi a qualsiasi deformazione della stessa.

## ART. 3.

*(Composizione dei Consigli regionali e interregionali).*

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 9 membri eletti in ragione di tre per ciascuno degli elenchi che compongono l'albo.

Essi vengono scelti dagli iscritti nei rispettivi elenchi, in regola con il pagamento dei contributi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

## ART. 4.

*(Elezioni dei Consigli dell'ordine).*

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'ordine deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua con avviso spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilire il luogo, il giorno, le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

## ART. 5.

*(Votazioni).*

Il presidente dell'ordine, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

anziano dei cinque per iscrizione, esercita la funzione di presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età. Durante la votazione occorre la presenza di tre membri dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

## ART. 6.

*(Scrutinio e risultati delle votazioni).*

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti il Consiglio dell'ordine, per il rispettivo elenco.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, quando tutti i presenti in sala hanno votato, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da una parte dei candidati si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, scegliendo un numero doppio di candidati rispetto al numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia la lista degli eletti.

## ART. 7.

*(Durata in carica del Consiglio — Sostituzioni).*

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora uno dei componenti del Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

## ART. 8.

*(Reclamo contro le operazioni elettorali).*

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Se il reclamo risulta fondato, il Consiglio nazionale annulla le elezioni e provvede alla convocazione della assemblea, fissando un termine non superiore ai trenta giorni per le nuove elezioni.

## ART. 9.

*(Cariche del Consiglio).*

Cianscun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, tre vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere scelti in modo che due di essi appartengano a ciascuno degli elenchi dell'albo.

## ART. 10.

*(Attribuzioni del presidente).*

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine: convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento.

I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora il presidente ed i vicepresidenti siano assenti, presiede la riunione il membro più anziano per iscrizione nell'albo.

## ART. 11.

*(Attribuzioni del Consiglio).*

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di traduttore e interprete;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) coordina e promuove le attività culturali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

d) vigila per la tutela del titolo di traduttore e interprete, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

e) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine, compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia;

i) fissa, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, le quote annuali dovute dagli iscritti e determina i contributi per l'iscrizione nell'albo e per il rilascio di certificati;

l) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

m) dispone la convocazione dell'assemblea;

n) esercita le altre attribuzioni demandategli per legge.

## ART. 12.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

Ogni ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, uno per ogni elenco. Esso controlla la gestione dei conti e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'assemblea, convocata per l'elezione del Consiglio, elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono alcuna carica.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## ART. 13.

*(Assemblea per l'approvazione dei conti).*

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

## ART. 14.

*(Assemblea straordinaria).*

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli iscritti nell'albo dell'ordine.

La convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

## ART. 15.

*(Norme comuni per le assemblee).*

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario l'assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

## TITOLO II

### L'ALBO PROFESSIONALE

#### CAPO I

##### ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI.

###### ART. 16.

*(Istituzione dell'albo).*

Presso ogni Consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei traduttori e degli interpreti che hanno la residenza nel territorio nazionale, oppure risiedono all'estero, ma abbiano superato gli accertamenti di idoneità professionale di cui all'articolo 25.

L'albo è ripartito in tre elenchi: uno dei traduttori, uno degli interpreti di trattativa ed uno degli interpreti di conferenza.

###### ART. 17.

*(Contenuto dell'albo).*

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione all'albo e il titolo in base al quale è avvenuta.

L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed ha un indice alfabetico che riporta l'ordine di anzianità d'iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo. A ciascun iscritto viene rilasciata la tessera.

L'iscrizione nell'albo dei traduttori e degli interpreti non esclude l'iscrizione ad altri albi professionali, poiché la particolare caratteristica della professione è quella di non essere incompatibile con una qualsiasi delle altre professioni libere.

###### ART. 18.

*(Iscrizione nell'albo).*

Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti: età non inferiore agli anni 21 e il possesso del diploma di scuola media superiore, o

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

titolo equivalente, i requisiti di cui all'articolo 24 e i documenti in esso richiesti, l'iscrizione nel registro dei praticanti da almeno 18 mesi e l'esito favorevole degli accertamenti di idoneità professionale di cui all'articolo 21.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

## ART. 19.

*(Rigetto della domanda).*

Il provvedimento di rigetto della domanda d'iscrizione nell'albo dev'essere notificato e motivato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

## ART. 20.

*(Modalità di iscrizione nell'albo).*

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) diploma di scuola media superiore o titolo equivalente;
- 2) estratto dell'atto di nascita;
- 3) certificato di residenza;
- 4) dichiarazione di cui all'articolo 21;
- 5) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio.

Non possono essere iscritti coloro che abbiano riportato condanna penale che comporti interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia avvenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'ordine può con-

cedere l'iscrizione solo se, esaminate tutte le circostanze e la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga il medesimo meritevole dell'iscrizione.

ART. 21.

*(Prova di idoneità professionale).*

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente articolo 20, consiste in una prova di esame per i traduttori in una prova scritta di traduzione nella lingua scelta dal candidato ed in una prova orale nel corso della quale il candidato dovrà dimostrare anche la conoscenza di norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della traduzione e dell'interpretariato.

Per l'iscrizione nell'elenco degli interpreti di trattativa è richiesto il superamento di una prova orale di interpretariato.

Per l'iscrizione nell'elenco degli interpreti di conferenza è richiesto il superamento di due prove orali, una di consecutiva ed una di simultanea.

L'esame deve sostenersi dinanzi ad una commissione composta da sette membri di cui due nominati dal presidente della Corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello, quest'ultimo assumerà la presidenza, e 5 designati dal Consiglio dell'ordine di norma tra gli iscritti nell'elenco e per il quale viene chiesta l'iscrizione.

Ove necessario il Consiglio può designare come membri anche gli iscritti ad un altro elenco dell'albo ed avvalersi di esperti non iscritti all'albo.

Le modalità di svolgimento dell'esame si effettuano due volte l'anno e sono determinate dal regolamento. È comunque data facoltà ai candidati di scegliere la materia specialistica nella quale svolgere le prove di esame.

Per i candidati che siano in grado di presentare opere da loro tradotte e pubblicate o dizionari specializzati da loro elaborati e pubblicati, le prove di accer-

tamento dell'idoneità professionale per la iscrizione nell'elenco dei traduttori sono sostituite dall'esame delle opere presentate da parte della commissione costituita come sopra indicato.

ART. 22.

*(Registro dei praticanti).*

Nei registri dei praticanti, uno per i traduttori, uno per gli interpreti di trattativa e l'altro per gli interpreti di conferenza possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di traduttore o di interprete e siano in possesso del diploma di scuola media superiore ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai documenti di cui all'articolo 20.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario avere superato un esame di conoscenza linguistica nella lingua prescelta. Tale esame deve svolgersi di fronte ad una commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio dell'ordine.

Le modalità delle prove saranno determinate dal regolamento.

Il praticante non può rimanere iscritto nel Registro per più di 4 anni.

Possono essere iscritti nel Registro dei praticanti traduttori senza sostenere esami coloro che sono in possesso:

1) del diploma di laurea in lingue e letterature straniere;

2) del diploma di interprete-traduttore o segretario-interprete o traduttore rilasciato da una scuola superiore riconosciuta dallo Stato o titolo equivalente rilasciato all'estero.

Possono essere iscritti nel Registro dei praticanti interpreti di trattativa senza sostenere esami coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di interprete parlamentare o di conferenza rilasciato da una scuola superiore riconosciuta dallo Stato o titolo equivalente rilasciato all'estero.

## ART. 23.

*(Elenchi speciali).*

All'albo dei traduttori e degli interpreti sono annessi tre elenchi dei traduttori, degli interpreti di trattativa e degli interpreti di conferenza di nazionalità straniera che esercitano la professione in Italia nel rispetto della direttiva CEE (67/43) sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi.

L'iscrizione è deliberata, con giudizio insindacabile, dal Consiglio nazionale dell'ordine.

## ART. 24.

*(Interpreti di conferenza  
residenti all'estero).*

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 23 è consentita la prestazione a carattere saltuario da parte di interpreti di conferenza residenti all'estero di nazionalità italiana o straniera nel rispetto della direttiva CEE (67/43).

## CAPO II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE  
DALL'ALBO.

## ART. 25.

*(Trasferimenti).*

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo.

In caso di cambiamento di residenza, deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo di chi si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Con-

siglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il traduttore-interprete nel proprio albo.

ART. 26.

*(Cancellazione dall'albo).*

Il Consiglio dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualsiasi titolo derivata.

ART. 27.

*(Condanna penale).*

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che comporti interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel caso di condanna penale che non comporti la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'ordine inizia provvedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 31.

ART. 28.

*(Reiscrizione).*

Il traduttore o l'interprete cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le relazioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 26 la domanda di nuova iscrizione può essere inoltrata quando sia stata ottenuta la riabilitazione.

## ART. 29.

*(Notificazione delle deliberazioni  
del Consiglio).*

Le deliberazioni del Consiglio di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 19.

## ART. 30.

*(Comunicazioni).*

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei Consigli regionali o interregionali presso la cancelleria della Corte di appello del capoluogo di regione, e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte di appello ed al Consiglio nazionale.

## TITOLO III

## DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

## ART. 31.

*(Procedimento disciplinare).*

Gli iscritti nell'albo, che si rendano colpevoli dei fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 30.

## ART. 32.

*(Competenza).*

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Collegio dei probiviri.

## ART. 33.

*(Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine).*

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

## ART. 34.

*(Sanzioni disciplinari).*

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

## ART. 34.

*(Avvertimento).*

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del traduttore o dell'interprete all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi il traduttore o l'interprete al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

## ART. 35.

*(Censura).*

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanza di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

## ART. 36.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

## ART. 37.

*(Radiazione).*

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo.

## ART. 38.

*(Procedimento).*

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha la facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

## ART. 39.

*(Provvedimenti disciplinari: notificazione).*

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e vengono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

## ART. 40.

*(Reiscrizione dei radiati).*

Il traduttore o l'interprete radiato dall'albo, a seguito di provvedimento disciplinare, può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale delibera sulla domanda: la deliberazione viene notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 43.

## TITOLO IV

DEI RECLAMI CONTRO LE PROCEDURE  
DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

## ART. 41.

*(Ricorso al Consiglio nazionale).*

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, e quelle pronunciate in materia disciplinare, possono essere impugna-

te dall'interessato e dal pubblico ministero con ricorso al Consiglio nazionale nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 30 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 42.

*(Costituzione dei primi elenchi).*

Nella prima applicazione della presente legge i traduttori e gli interpreti di trattativa iscritti all'associazione italiana traduttori ed interpreti (AITI), gli interpreti iscritti all'Associazione internazionale interpreti di conferenze (AIIC) e all'Associazione ASSOINTERPRETI alla data di approvazione della presente legge ed in regola con il pagamento delle rispettive quote associative nonché gli interpreti di conferenza che dimostrino di aver lavorato per un periodo di almeno 200 giorni potranno essere iscritti in uno degli elenchi dell'albo prescindendo dalla effettuazione degli accertamenti di idoneità di cui all'articolo 25.

Le domande corredate da una dichiarazione dell'associazione di appartenenza con l'indicazione dell'elenco per il quale è proposta l'iscrizione, devono essere presentate alla presidenza dell'AITI entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### ART. 43.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 45 si procede alla elezione dei Consigli re-

gionali o interregionali e del Consiglio nazionale. A tale scopo il Consiglio direttivo dell'AITI in carica, d'intesa con le altre associazioni, provvede alla convocazione dell'assemblea dei traduttori ed interpreti già iscritti nell'albo ai sensi dell'articolo 42.

Entro 8 giorni dalla proclamazione degli eletti membri del Consiglio, il traduttore o l'interprete che avrà ricevuto il maggior numero di voti provvede alla convocazione del Consiglio per l'attribuzione delle cariche di cui all'articolo 9.

ART. 44.

*(Ricorsi).*

Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'AITI è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio.

ART. 45.

*(Norme regolamentari).*

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 46.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.